



COMUNE DI CAPRAROLA

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 33 del 28-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON ADEGUAMENTO AL D.LGS 116/2020 E MISURE PER IL RILANCIO DEL TESSUTO ECONOMICO E PRODUTTIVO NELLA FASE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID 19 PER LE IMPRESE INTERESSATE DALLE RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **18:00**, nella Sala Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione. Presiede la seduta il SIG. EUGENIO STELLIFERI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	STELLIFERI EUGENIO	Presente	7	BORGNA ANGELO	Presente
2	CRISTOFORI NAZZARENO	Presente	8	ONORI RITA	Presente
3	RICCI ROBERTO	Presente	9	MAZZEI RITA	Assente
4	MASTROGIOVANNI BARBARA	Presente	10	SBARRA ROBERTO	Assente
5	PASQUALI ANDREINA	Presente	11	PONTUALE ALESSANDRO	Presente
6	BRUNETTI DONATO	Presente	12	CUZZOLI ALESSANDRO	Assente
			13	NOCERA VALENTINA	Assente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ORFEO POTENZA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG. EUGENIO STELLIFERI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 446/97 in ordine all'attribuzione agli enti locali della potestà regolamentare di determinare e disciplinare autonomamente le proprie entrate, anche tributarie, fatta salva l'individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2020 di approvazione del regolamento comunale per la Tassa Rifiuti;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i. ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATI ALTRESI' i provvedimenti adottati a livello nazionale ed internazionale in fase di emergenza Covid;

VISTO inoltre il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che l'articolo 30 comma 5 del Decreto Sostegni, Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69, ha stabilito che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.....omissis";

Visti:

- l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 stabilisce che "*Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del*

servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale."

- l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 il quale ha precisato che la scelta deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta doveva essere comunicata entro il 31 maggio, con effetto dal 1° gennaio 2022.

- il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il quale stabilisce che:

- all'articolo 6, comma 1 "In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

- all'articolo 6, comma 3 "I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2";

dato atto che:

- le risorse assegnate nell'anno 2020, per la suddetta fattispecie, e non utilizzate sono pari ad Euro 80.870,00, che vanno a sommarsi al contributo per agevolazioni dell'anno 2021 (art. 6 dl Sostegni-bis) per Euro 50.554,00 (imp. stimato), per un importo totale di **Euro 113.128,00**.

- il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili.

In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

- il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2021".

Considerato che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Considerato che: per fronteggiare adeguatamente le insorte situazioni di pregiudizio economico per le imprese del territorio, ed in particolare le gravi problematiche di liquidità finanziaria generate dal confinamento, l'Amministrazione Comunale intende attivare tutti gli strumenti a propria disposizione onde limitare i riflessi negativi sull'economia della Città;

nello specifico il Comune di Caprarola intende attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

nell'ambito del quadro normativo attuale è possibile individuare soluzioni a sostegno dell'imprenditoria, volte in particolare all'alleggerimento della pressione fiscale per consentire la migliore ripresa ed il rilancio economico del Paese nella fase due dell'emergenza;

tali soluzioni sono state ricercate avendo riguardo anche agli aspetti di sostenibilità ambientale e nel pieno rispetto del principio «chi inquina paga», valorizzando e premiando tutti quei comportamenti, anche forzati, che hanno contribuito ad evitare inquinamento o a ridurlo, consentendo di raggiungere obiettivi di qualità;

Ravvisata la necessità di concedere alle utenze non domestiche ubicate sul territorio comunale, che direttamente hanno subito i provvedimenti restrittivi dell'esercizio dell'attività di impresa con conseguenti perdite economiche, le possibili agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento;

Vista la legge 212/2000 statuto del contribuente art. 10 nel quale viene sancito che "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede";

Atteso che in ordine alle agevolazioni TARI, rivolte alle utenze non domestiche di cui **all'articolo 6**, la relativa applicazione opera automaticamente mediante la rimodulazione della quota fissa e variabile della tariffa;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di consentire la ripartenza delle imprese operanti nel territorio, demandare al Consiglio Comunale l'adozione di apposito atto per l'esercizio della facoltà di riconoscere a tali realtà imprenditoriali - così contribuendo alle finalità di sanità pubblica - le riduzioni della quota della tariffa TARI commisurata all'effettiva diminuzione dei quantitativi di rifiuti prodotti, limitatamente al periodo di chiusura osservato;

DATO ATTO che la presente deliberazione diviene efficace dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
- il parere favorevole del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuto di dover acquisire il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del Tuel, che sarà allegato alla presente prot. 6492/2021;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo statuto Comunale;

Con voti favorevoli 8, astenuti 1 (Pontuale) resi per alzata di mano

DELIBERA

Di dare atto che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare il testo della vigente disciplina comunale sulla componente "TARI" (Tassa sui rifiuti urbani) del Regolamento sull'Imposta Unica Comunale, componente Tari, nel testo riportato come da allegato A, coordinato ed integrato con le modifiche sopra riportate;

Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2021;

Di dare atto che la deliberazione:

- a.** ha natura regolamentare e pertanto è stato acquisito il parere dell'Organo di revisione - giusta verbale 11/2021 per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. Lgs. 267/2000;
- b.** verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all'art. 1, comma 767, della L. 27 dicembre 2019 n. 160 Legge di bilancio 2020;
- c.** verrà altresì pubblicata sul sito "Amministrazione Trasparente", garantendo anche la massima divulgazione - *in primis* nelle apposite sezioni informative del sito *web* dell'Ente - sia delle misure adottate a beneficio delle utenze interessate, sia della modulistica a tal fine approntata dall'ufficio competente.

SETTORE III - RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 21-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO DOTT.SSA PAMELA ROSSI

SETTORE III - RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 25-06-2021

IL RESPONSABILE

F.TO DOTT.SSA PAMELA ROSSI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO SIG. EUGENIO STELLIFERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ORFEO POTENZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORFEO POTENZA